

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1529

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANSELMI, COLUCCI, ANIASI, MANCINI VINCENZO, ORSINI BRUNO, AZZOLINI, BALESTRACCI, EBNER, MATULLI, CASATI, ARMELLIN, BODRATO, SINESIO, FERRARI WILMO, MAZZUCONI, FRONZA CREPAZ, COSTA SILVIA, GARAVAGLIA MARIA PIA, NENNA D'ANTONIO, CAVIGLIASSO, CASATI, RIGHI, CIAFFI, FOSCHI, ZOLLA, GELPI, BRUNETTO, FRASSON, CARRUS, PATRIA, TEALDI

Presentata il 23 settembre 1987

Norme per la concessione di una indennità speciale per l'autonomia delle persone sorde prelinguali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riguarda gli appartenenti ad una categoria di cittadini portatori di una minorazione spesso ignorata nelle sue conseguenze e nella sua gravità perché invisibile e di frequente confusa con altri tipi di invalidità. Intendiamo parlare dei sordomuti come definiti nell'articolo 1 della legge n. 381 del 1970, di coloro cioè che sono portatori di sordità prelinguale.

Intendiamo riferirci a quelle persone che apprendono a parlare attraverso i sensi vicarianti del tatto e della vista, con l'aiuto di apparecchiature e protesi di varia natura ma che — comunque — per tutta la vita non potranno udire distintamente la parola parlata e dovranno

quindi leggerla sulle labbra altrui e saranno pertanto costrette a recepire informazioni e comunicazioni attraverso il solo senso della vista.

Questi cittadini non hanno potuto apprendere la madre lingua normalmente e lo sforzo, l'impegno e la volontà che essi devono impiegare per raggiungere un livello accettabile di conoscenza della grammatica, del lessico, delle inflessioni e dei modi di dire della lingua italiana è immenso e va continuato per tutta la vita con l'aiuto degli accorgimenti personali e tecnici di cui si può disporre. Per questo d'altronde, il sordomutismo è valutato in medicina legale e nei decreti ministeriali con una percentuale di invalidità dal 91 al 100 per cento.

L'accompagnatore ripetitore labiale e/o gestuale è uno dei mezzi da sempre richiesto dai sordomuti, sia in Italia sia all'estero, in quanto nei momenti di necessità soltanto con una persona al suo fianco che sappia scandire il discorso con le labbra e l'eventuale aiuto dei gesti, il sordo può seguire i discorsi degli udenti, negli incontri pubblici e privati, nelle assemblee e conferenze, nelle lezioni e corsi.

Il nostro Paese ha più volte espresso, attraverso i suoi rappresentanti, la ferma volontà di assicurare a tutti i cittadini la possibilità di partecipare alla vita sociale e culturale della nazione e di dar corso alle iniziative necessarie per rimuovere le differenze tra i cittadini nello spirito della Carta costituzionale. Non c'è dubbio che per i sordomuti l'accompagnatore ripetitore labiale e/o gestuale costituisce indispensabile elemento atto a facilitare le comunicazioni e le informazioni. Purtroppo allo stato attuale soltanto un piccolissimo numero di fortunati, conviventi con genitori e altri familiari disponibili, possono usufruirne, gli altri soltanto in casi eccezionali si rivolgono alla loro associazione nazionale l'Ente sordomuti (ENS) per ottenere il ripetitore o l'interprete di loro scelta, altre volte — quando la presenza di questo aiuto è prevista dalla legge — l'Ente nazionale sordomuti si accolla anche la spesa per la parcella, se non si trovano disponibili volontari, ai quali vanno comunque rimborsate le spese vive.

L'elevato costo di un aiuto del genere non consente al cittadino sordomuto di avere quelle informazioni e quei rapporti interpersonali necessari per la sua partecipazione e crescita sociale.

Si propone quindi con la presente proposta di legge di assegnare anche ai sordomuti l'indennità cosiddetta di accompagnamento stabilita per i ciechi.

La necessità di questa indennità è quindi sufficientemente giustificata mentre oggi si apre per i sordomuti un'era nuova.

Noi pensiamo, infatti, che la moderna telematica offra ai sordomuti possibilità

insperate di comunicazioni attraverso la video-scrittura così come a suo tempo la radio e il telefono hanno aperto ai ciechi un'era nuova offrendo loro possibilità infinite di rapporti in tempo reale con ogni uomo e quindi con il mondo.

Già oggi alcune applicazioni della telematica e delle telecomunicazioni consentono ai sordomuti di usare il telefono scrivente, il televideo, il videotel, i video-registratori e scrittori, i personal-computers, ecc.

Tutti questi strumenti sono particolarmente costosi e rappresentano un onere di gestione assai elevato, ma l'uso di questi sussidi e presidi consentirà al sordomuto un nuovo rapporto con la società così che l'emarginazione dovuta alla mancanza di udito dalla nascita o prima infanzia giocherà un ruolo meno decisivo nella sua vita di uomo e di cittadino.

Pertanto la presente proposta di legge consentirà ai sordomuti di usare con dovizia, fantasia e impegno delle dette tecnologie nonché dell'accompagnatore labiale o gestuale di sua scelta, e di conquistare quindi la propria autonomia nella misura più ampia possibile.

Desideriamo ricordare agli onorevoli colleghi che la quasi totalità dei Gruppi parlamentari ha presentato nelle precedenti legislature, sia alla Camera sia al Senato, proposte di legge aventi le stesse finalità della presente per quanto riguarda l'indennità speciale per i sordomuti e che in sede di approvazione della legge finanziaria 1987 i rappresentanti dei medesimi Gruppi hanno sottoscritto ordini del giorno per sottolineare l'urgenza di approvazione di un apposito provvedimento legislativo al fine di « eliminare l'approfondito divario di trattamento tra ciechi e sordomuti e rimuovere gli ostacoli che si frappongono all'inserimento e alla partecipazione alla vita sociale di questi ultimi ».

Del pari desideriamo ricordare il panorama mondiale che ci è stato presentato da scienziati ed esperti di grande prestigio durante la Conferenza internazionale su « Informatica comunicazione e diritti civili delle persone sorde » svoltasi

a Roma, presso il Ministero delle poste e telecomunicazioni, nel febbraio di quest'anno. È emerso in particolare quanta importanza viene data in tutti i paesi all'introduzione delle nuove tecniche e agli esperimenti di bio-ingegneria a favore delle persone sorde nonché i notevoli provvedimenti adottati dai Governi a beneficio dei sordomuti. È stato osservato che l'accompagnatore ripetitore labiale e/o gestuale e le moderne tecniche telematiche aprono ai sordomuti nuove impensate possibilità di partecipazione alla comunicazione e potranno giocare lo stesso ruolo che a suo tempo hanno svolto a favore dei ciechi l'accompagnatore e l'introduzione del telefono e della radio.

Di fronte a queste serie considerazioni noi pensiamo non sia più possibile rinviare l'approvazione di una legge che estenda ai sordi prelinguali (sordomuti) la indennità cosiddetta di accompagnamento concessa ai ciechi civili per le medesime ragioni.

In considerazione delle esigenze di bilancio nella proposta si prevede di raggiungere appena nei prossimi cinque anni la stessa misura di indennità per ciechi e sordomuti. La spesa poi risulta relativamente modesta atteso il numero dei sordomuti del nostro paese.

La proposta inoltre prevede l'erogazione automatica dell'indennità dal 1° luglio 1987 soltanto ai sordomuti attualmente beneficiari della pensione prevista dalla legge 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni e quindi a favore di un ristretto numero di persone, appena 14.500 circa, come risulta dai dati pubblicati a cura del Ministero dell'interno. È

d'altronde noto che la categoria dei sordi prelinguali (sordomuti) nel nostro paese si mantiene in misura pressoché costante da alcuni decenni anche per merito della precisione medico-legale della definizione del sordomutismo data al secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, sopra citata e per la attenta vigilanza esercitata dalla stessa Associazione nazionale di categoria.

Per tutti gli altri sordomuti si prevede che l'indennità predetta venga corrisposta dal 1° gennaio 1988 per coloro che presenteranno la domanda entro il 31 dicembre 1987 e dal momento della presentazione della domanda stessa per coloro che la presenteranno dopo tale data.

In totale si prevede, proprio in relazione ai dati statistici raccolti dal Ministero dell'interno, dall'Ente nazionale sordomuti e dall'ISTAT, che il numero dei sordomuti che potranno godere dell'indennità non supererà le 32.000 unità.

Tutto ciò premesso la spesa sarà pari a lire 43.500 milioni per il 1987 e a lire 96.000 milioni per il 1988.

Siamo certi che gli onorevoli colleghi vorranno esaminare con ogni cura la presente proposta tenendo conto dell'importanza e dell'urgenza che essa presenta per consentire ad una categoria di cittadini tanto emarginata dalla cultura e dai rapporti sociali di percorrere le nuove vie che il progresso ha aperto e per assicurare maggiore autonomia e crescita della loro personalità rimuovendo per quanto possibile e secondo i dettami costituzionali i gravi ostacoli che si frappongono alla loro partecipazione alla vita sociale e lavorativa del nostro Paese.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai sordi prelinguali (sordomuti), come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è concessa una indennità speciale non reversibile al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di lire 250.000 mensili a partire dal 1° luglio 1987, elevato a lire 300.000 mensili con decorrenza dal 1° gennaio 1989.

2. Dal 1° gennaio 1991 detta indennità viene equiparata a quella goduta alla stessa data dai ciechi civili.

3. La medesima indennità è concessa ai sordomuti minori di 18 anni, a partire dal terzo anno di età, riconosciuti tali dalle commissioni sanitarie previste dagli articoli 3 e 4 della legge 26 maggio 1970, n. 381.

ART. 2.

1. L'indennità di cui all'articolo 1 decorre dal 1° luglio 1987 per i sordomuti titolari dell'assegno mensile di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, trasformato in pensione non reversibile dall'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

2. Gli altri sordomuti, ai fini della concessione della indennità di cui alla presente legge, devono presentare domanda per essere sottoposti alla visita di accertamento prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 26 maggio 1970, n. 381.

3. Per i minori di anni 18 che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, la domanda di cui al comma 2 per gli accertamenti sanitari presso le commissioni è prodotta da chi ne cura gli interessi.

4. Il diritto all'indennità speciale decorre dal 1° gennaio 1988 per coloro che presentano la domanda entro il 31 dicembre 1987 e dal giorno successivo a quella della presentazione per coloro che presentano la domanda stessa successivamente a tale data.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 43.500 milioni per l'anno finanziario 1987, si provvede mediante la corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per gli anni successivi si provvede mediante istituzione di apposito capitolo di spesa.